

PROVVEDIMENTO IVASS N. 154 DEL 17 DICEMBRE 2024

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 7 DEL 2 DICEMBRE 2014 CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELLE FASI PROCEDIMENTALI DELL'IVASS, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 49 DEL 3 NOVEMBRE 2021 RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 30 APRILE 2021, N. 100

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 2 e 4, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, in conformità ai propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTI gli articoli 23 e 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" in materia di procedimenti per l'adozione dei provvedimenti individuali;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO l'articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede l'istituzione di *sandbox* regolamentari ai fini della sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo e le relative disposizioni attuative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012, recante lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'IVASS con delibere n. 46 del 24 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241

VISTO il regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti previsti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100;



VISTO il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

RITENUTA l'opportunità di adeguare le disposizioni attuative degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, determinando i termini di conclusione e le unità organizzative responsabili dei procedimenti di competenza dell'IVASS anche alla luce delle modifiche legislative intercorse;

Adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

INDICE

- Art. 1 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014)
- Art. 2 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021)
- Art. 3 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Art. 1 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014)

- 1. L'articolo 1 (Ambito di applicazione) è modificato come segue:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per i quali l'IVASS ha competenza nell'adozione del provvedimento finale, nonché alle fasi procedimentali delle quali è responsabile l'IVASS, nell'ambito di procedimenti per i quali altre amministrazioni pubbliche sono competenti all'adozione del provvedimento. Gli allegati 1, 2 e 3 contengono l'elenco dei procedimenti e delle fasi procedimentali relativi, rispettivamente, alla vigilanza (Allegato 1), agli appalti (Allegato 2) e all'amministrazione interna (Allegato 3)";
 - b) al comma 2, secondo capoverso, la parola "aggiornate" è sostituita dalla parola "recepite".
- 2. L'articolo 2 (Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento) è modificato come segue:
 - a) la rubrica (Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento) è sostituita dalla seguente: "Unità organizzativa responsabile del procedimento, responsabile del procedimento e responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi":
 - b) al comma 2, le parole "dirigente responsabile" sono sostituite dalla parola "Capo";
 - c) al comma 4, dopo le parole "nei casi in cui il silenzio dell'Amministrazione non equivalga ad assenso" sono inserite le parole "o rigetto e conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto".
- 3. L'articolo 3 (Procedimenti ad iniziativa di parte) è modificato come segue:
 - a) al comma 1:
 - dopo le parole "ricevimento dell'istanza" sono inserite le parole: "o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato, idoneo a promuovere il procedimento stesso.";
 - dopo le parole "28 dicembre" è inserito il numero "2000";



- b) al comma 3, secondo capoverso, le parole "il termine del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza completa" sono sostituite dalle parole "il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completa".
- 4. All'articolo 4 (Procedimenti d'ufficio), comma 1, sono eliminate le parole "Salvo quanto previsto negli Allegati 1, 2 e 3,".
- 5. All'articolo 5 (Comunicazione di avvio del procedimento), comma 3, le parole "nei casi previsti dalla legge" sono sostituite dalle parole "ove ne ricorrano i presupposti".
- 6. L'articolo 7 (Sospensione e interruzione dei termini) è modificato come segue:
 - a) al comma 1, dopo le parole "per una sola volta" sono inserite le parole "e per un periodo non superiore a trenta giorni" e dopo le parole "presso altre pubbliche amministrazioni" sono inserite le parole "o Autorità";
 - b) al comma 4, le parole "all'ente" sono sostituite dalle parole "al soggetto";
 - c) al comma 5, le parole "all'ente" sono sostituite dalle parole "al soggetto";
 - d) al comma 6, dopo la parola "stabilite" sono eliminate le parole "per legge" e inserite le parole "da regolamenti dell'Unione europea e da disposizioni di legge o a contenuto regolamentare".
- 7. L'articolo 8 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) è modificato come seque:
 - a) al comma 1, dopo le parole "Nei procedimenti ad iniziativa di parte" è eliminata la ",";
 - b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.".
- 8. All'articolo 9 (Conclusione dei procedimenti), comma 2, le parole "alla predisposizione dell'atto adottato dall'Istituto" sono sostituite dalle parole "al compimento dell'atto da parte dell'IVASS".
- 9. L'allegato 1 è sostituito dall'allegato 1 al presente Provvedimento.
- 10. L'allegato 2 è sostituito dall'allegato 2 al presente Provvedimento.
- 11. L'allegato 3 è sostituito dall'allegato 3 al presente Provvedimento.

Art. 2 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021)

- L'articolo 3 (Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento) è sostituito dal seguente: "1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti indicata nel presente Regolamento e il responsabile del procedimento sono individuate in un apposito regolamento IVASS".
- 2. L'articolo 17 (Entrata in vigore e aggiornamenti successivi), comma 2, è abrogato.



3. L'allegato 1 è abrogato.

Art. 3 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Per il Direttorio Integrato Il Presidente

firma_H775271 SIGNORINI LUIGI FEDERICO